

**DELIBERA N. 49/08/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 9, DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 NEI CONFRONTI DI R.T.I. RETI TELEVISIVE  
ITALIANE S.P.A., ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RETE 4"  
("TG4")**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 5 e 10, comma 9;

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.59 del 10 marzo 2008;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità, forniti dall'ISIMM Ricerche, relativamente alle edizioni del telegiornale "TG4" risulta che dall'inizio della campagna per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (6 febbraio 2008) fino all'8 marzo 2008:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari a quattro ore quattordici minuti e sedici secondi l'UDC ha fruito di un tempo di parola di cinque minuti e quarantadue secondi (2,24%), il Partito Democratico ha fruito di un tempo di parola di trentotto minuti e trentasei secondi (15,18%) , la Sinistra Democratica ha fruito di un tempo di parola di trentatré secondi (0,22%), l'Udeur ha fruito di un tempo di parola di cinquanta secondi (0,33%), il Partito dei Comunisti italiani ha fruito di un tempo di parola di un minuto e cinquantanove secondi (0,78%), Rifondazione Comunista ha fruito di un tempo di parola di sette minuti e otto secondi (2,81%), i Radicali Italiani - Lista Emma Bonino hanno fruito di un tempo di parola di quattro minuti e quarantacinque secondi (1,87%), Alleanza Nazionale ha fruito di un tempo di parola di diciassette minuti e quarantasette secondi (6,99%), Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di due ore, trentatré minuti e trentasette secondi (60,42%), la Lega Nord ha fruito di un tempo di parola di otto minuti e quattro secondi (3,17%), il Partito Repubblicano italiano ha fruito di un tempo di parola di cinquanta secondi (0,33%), la Dc per le autonomie ha fruito di un tempo di parola di otto secondi (0,05%), La Destra ha fruito di un tempo di parola di cinquantotto secondi (0,38%), l'Unione Democratica per i consumatori ha fruito di un tempo di parola di due minuti e due secondi (0,80%), nessun tempo di parola risulta attribuito alle altre forze politiche concorrenti ;

CONSIDERATO, quanto ai telegiornali diffusi dalla testata "Tg4", che essi sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che l'articolo 5 della citata delibera n. 33/08/CSP prevede che nel periodo della campagna elettorale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali private e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della

completezza, della imparzialità, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante la disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale in corso nella fase successiva alla presentazione delle candidature, prevede che i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima delibera, uniformandosi ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

CONSIDERATO, pertanto, che dai dati di monitoraggio dell'Autorità risulta che il "Tg4" non fa registrare un adeguato equilibrio dei tempi riservati all'informazione politico-elettorale;

VISTI gli articoli 5, comma 5, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008 e 7, comma 5, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, i quali prevedono che *"Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti"*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 5 della citata delibera n. 33/08/CSP;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire al fine di tutelare l'obiettività e la completezza dell'informazione, ripristinando la corretta parità di accesso ai mezzi di informazione durante lo svolgimento della campagna elettorale in corso;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 20, comma 15, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, richiamato dall'articolo 16, comma 1, della delibera n. 42/06/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

La società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, è richiamata ad assicurare nelle edizioni del notiziario TG4, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2008 in corso di svolgimento, una più equilibrata presenza dei diversi soggetti politici concorrenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari richiamate nelle premesse della presente delibera .

La mancata ottemperanza alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 10 marzo 2008

f.f. IL PRESIDENTE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per il SEGRETARIO GENERALE  
Maria Caterina Catanzariti